
Ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua * (Ordinanza sul disavanzo)

del 5 febbraio 2008 (stato 1 gennaio 2016)

emanata dal Governo il 5 febbraio 2008

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale¹⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica alle istituzioni non cantonali della formazione professionale che, conformemente alla legge, hanno diritto all'assunzione del disavanzo per le loro prestazioni a favore della formazione professionale.

Art. 2 Contratto quadro

¹ Con il contratto quadro, all'ente responsabile di un'istituzione viene conferito un mandato di prestazioni che dà diritto a sussidi dell'ente pubblico conformemente alla legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua.

Art. 3 Contratto annuale

¹ Nel contratto annuale vengono convenute le norme valide per l'anno d'esercizio seguente.

Art. 4 Domanda di sussidi

¹ Le domande di sussidi vanno inoltrate per iscritto all'ufficio che secondo l'ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua è competente per il settore in questione, allegando una proposta di accordo di prestazioni su modulo apposito e tutta la documentazione necessaria.

¹⁾ CSC [110.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 5 Preventivo

¹ Per il loro preventivo e rendiconto, le istituzioni aventi diritto a sussidi utilizzano il modello contabile armonizzato dell'ente pubblico.

² Il preventivo dettagliato e motivato per l'anno d'esercizio seguente va inoltrato all'Ufficio utilizzando l'apposito modulo. Ogni aumento dei posti in organico va richiesto e motivato prima o insieme all'inoltro della rispettiva documentazione di preventivo. Modifiche rispetto all'anno precedente vanno comunicate in modo chiaro e comprensibile.

Art. 6 Rendiconto

¹ Il conto annuale va inoltrato all'Ufficio, al più tardi tre mesi dopo la chiusura dei conti, insieme a tutta la documentazione determinante per il calcolo del sussidio, in particolare la domanda di sussidio, gli elenchi degli apprendisti e delle classi e gli orari delle lezioni.

² Per tutti gli impiegati della scuola, vanno anche inoltrati gli organici, il genere e il numero di impieghi computabili, il quadro salariale, il volume di impiego, il mansionario e i requisiti di formazione.

Art. 7 * Valutazione della sostanza e ammortamenti

¹ Le valutazioni della sostanza e gli ammortamenti vanno effettuati secondo le disposizioni della legislazione sulla gestione finanziaria²⁾, nonché secondo le disposizioni di leggi speciali.

Art. 8 Dimensioni delle classi

¹ Si deve mirare ad avere classi di 22 - 24 apprendisti.

² Se sostenibile dal punto di vista pedagogico e possibile dal punto di vista organizzativo, per ottenere classi di dimensioni economiche le scuole professionali di base devono unire parzialmente o totalmente anche classi di professioni affini e, rispettivamente o, di diversi anni di apprendistato e specializzazioni.

³ Su richiesta motivata, l'Ufficio può autorizzare la gestione di classi e gruppi di meno di dieci apprendisti. Le domande vanno inoltrate all'Ufficio almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Art. 9 * Spese computabili

¹ Gli stipendi massimi determinanti per il computo sono fissati nell'appendice alla presente ordinanza. Per il riconoscimento di altre spese per il personale, incluse le prestazioni sociali, fanno stato per analogia le disposizioni dell'ordinanza cantonale sul personale, nonché le altre regolamentazioni applicate alla Scuola cantonale gri-gione.

²⁾ CSC [710.100](#), [710.110](#) e [710.200](#)

² In merito al riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi di un'attribuzione soggettiva a una classe superiore o inferiore ai sensi della legislazione cantonale sul personale decide il Dipartimento su richiesta dell'istituto, dopo aver sentito l'Ufficio cantonale del personale.

³ Sono computabili quale materiale didattico i mezzi d'insegnamento utilizzati per trasmettere la materia che non sono destinati agli apprendisti e che rimangono di proprietà dell'istituto di formazione.

⁴ Gli enti scolastici stipulano contratti d'affitto per l'utilizzo degli spazi scolastici e d'insegnamento, a meno che gli spazi non siano di loro proprietà. Prima della stipulazione, i contratti d'affitto vanno sottoposti al Dipartimento per approvazione. Le spese d'affitto approvate sono computabili.

⁵ Le ulteriori spese computabili vengono fissate dal Dipartimento nel contratto annuale.

Art. 10 Proventi computabili

¹ Sono considerati proventi computabili le tasse scolastiche e di studio, i sussidi di altri Cantoni o di Stati esteri, nonché altre entrate.

Art. 11 Spese e proventi non computabili

¹ Non sono computabili tutte le spese non necessarie all'attività della scuola. Le spese non computabili vengono dedotte e poste a carico dell'ente responsabile.

² I proventi non computabili come elargizioni volontarie di terzi vengono dedotte a favore dell'ente responsabile.

Art. 12 Disavanzo d'esercizio computabile

¹ Il disavanzo computabile è calcolato come segue: spesa computabile dell'attività della scuola, rispettivamente di studio, meno i proventi computabili.

Art. 13 Apprendisti provenienti da fuori Cantone

¹ Per gli apprendisti provenienti da fuori Cantone, i fornitori di prestazioni emettono le fatture direttamente ai Cantoni di apprendistato, rispettivamente di domicilio, conformemente alle disposizioni degli accordi intercantonali sui contributi alle spese di formazione.

² Gli apprendisti provenienti da Cantoni con i quali non esiste un accordo sui reciproci contributi alle spese di formazione, rispettivamente i quali non rilasciano una garanzia di assunzione delle spese, pagano una tassa scolastica conformemente alla rispettiva aliquota del vigente Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione, più eventuali tasse scolastiche e per i corsi.

³ Per formazioni non soggette ad alcun accordo intercantonale, la scuola fattura la quota parte delle spese totali. Se le tasse scolastiche di apprendisti provenienti da fuori Cantone contribuiscono alla copertura delle spese e se non vengono generate spese supplementari, nel singolo caso il Governo può rinunciare interamente o parzialmente alla riscossione di tasse scolastiche a copertura delle spese totali.

Art. 14 Sussidi edilizi

¹ Le domande per sussidi edilizi vanno inoltrate all'Ufficio.

2. Ripartizione dei sussidi d'esercizio tra i comuni

Art. 15 * ...

3. Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione del diritto previgente

¹ I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. Istruzioni concernenti la gestione scolastica delle istituzioni della formazione professionale nel Cantone dei Grigioni del 19 dicembre 1995 (CSC 430.025)³;
2. Ordinanza sul sovvenzionamento di istituzioni della formazione professionale nel Cantone dei Grigioni, con appendici, del 19 dicembre 1995 (CSC 430.400)⁴.

Art. 17 Modifica del diritto previgente⁵

Art. 18 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2008.

³) AGS 1995, 3532 e AGS 1998, 4203

⁴) AGS 1995, 3520; AGS 1998, 4458; AGS 199, 4543 e AGS 2001, FUC 4210

⁵) Le modifiche del diritto previgente non vengono indicate.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
05.02.2008	01.01.2008	atto normativo	prima versione	-
25.09.2012	01.12.2012	Art. 7	revisione totale	-
18.12.2012	01.08.2013	Art. 9	revisione totale	-
28.10.2014	01.01.2015	titolo dell'atto normativo	modifica	-
30.06.2015	01.01.2016	Art. 15	abrogazione	2015-021

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	05.02.2008	01.01.2008	prima versione	-
titolo dell'atto normativo	28.10.2014	01.01.2015	modifica	-
Art. 7	25.09.2012	01.12.2012	revisione totale	-
Art. 9	18.12.2012	01.08.2013	revisione totale	-
Art. 15	30.06.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-021

Appendice 1: Stipendi massimi computabili (art. 9 cpv. 1)

(stato: 1° gennaio 2015)

1. In generale

Art. 1 Retribuzione e numero di lezioni obbligatorie

¹ Le aliquote massime computabili per la retribuzione fissate nella presente appendice si basano sul sistema delle classi di funzione dell'Amministrazione cantonale.

² Per la concreta determinazione degli stipendi, gli enti scolastici devono eventualmente osservare aliquote locali inferiori.

³ Le scuole stabiliscono il numero delle lezioni obbligatorie del corpo insegnante in un regolamento che deve essere approvato dal Dipartimento. Nel quadro degli accordi di prestazioni, il Dipartimento può determinare gli sgravi possibili e quelli massimi applicabili o applicare i coefficienti, rispettivamente gli indicatori, per il loro riconoscimento.

2. Regolamentazione degli stipendi in formazioni transitorie, scuole professionali di base e nella Scuola specializzata per l'industria alberghiera

Art. 2 Dimensione della scuola

¹ Per determinate funzioni, una determinazione dello stipendio adeguata ai compiti e differenziata dipende dalla dimensione della scuola. Si differenzia tra:

- a) scuole che impartiscono più di 24 000 lezioni, considerate scuole grandi. Queste hanno la possibilità di designare un membro a tempo pieno della direzione scolastica per ogni 24 000 lezioni impartite;
- b) scuole che complessivamente impartiscono meno di 24 000 lezioni, queste hanno un diritto proporzionale a una direzione scolastica. La percentuale e l'attribuzione computabili vengono fissate individualmente dal Dipartimento.

Art. 3 Categorie di collaboratori e stipendi massimi riconosciuti

¹ Vengono distinte le seguenti categorie di insegnanti e collaboratori e fissati gli stipendi massimi riconosciuti secondo il sistema delle classi di funzione dell'Amministrazione cantonale:

Funzione	Classe di funzione
Rettore, direttore (scuola grande)	25
Membro della direzione scolastica (vicedirettore, prorettore, corettore, ecc. in una scuola grande)	23
Insegnante MP e insegnanti di materie per le quali è necessario uno studio universitario	21
Insegnante ICG	
Insegnante di educazione fisica (diploma universitario quale maestro di ginnastica e sport, con formazione pedagogico-professionale di 300 ore)	
Insegnante di conoscenze professionali IV (esame professionale superiore con diploma federale o master, con formazione pedagogico-professionale di 1800 ore)	
Insegnante di conoscenze professionali III (esame professionale superiore con diploma federale o master, con formazione pedagogico-professionale di 300 ore)	20
Insegnante di conoscenze professionali II (scuola specializzata superiore o bachelor, con formazione pedagogico-professionale di 1800 ore)	
Insegnante di conoscenze professionali I (scuola specializzata superiore o bachelor, con formazione pedagogico-professionale di 300 ore)	19
Orientatore professionale (autorizzazione all'insegnamento per il grado secondario I con formazione complementare quale coach per la scelta professionale)	
Insegnante specialista II (esame professionale superiore con diploma federale o autorizzazione all'insegnamento per il grado secondario I)	18

Insegnante specialista I (esame professionale con attestato professionale)	15
---	----

Per le seguenti funzioni senza specificazione o con più classi di funzione possibili, l'attribuzione definitiva a una classe di funzione viene effettuata in base al mansionario, previo accordo con l'Ufficio competente.

Funzione	Classe di funzione
Funzione stato maggiore superiore	19
Responsabile IT	18
Responsabile sezione servizi	17
Specialista I+D II (con bachelor)	15
Funzionario incaricato risorse umane II (con attestato professionale federale)	14
Contabile (con attestato professionale federale)	
Specialista I+D I (con attestato federale di capacità)	13
Segretario I - IV	10 - 13
Custode	10
Segretario, centralinista	8/9
Assistente d'ufficio	7/8

² Le persone impiegate a tempo parziale vengono retribuite proporzionalmente secondo la loro funzione. Per insegnanti a tempo pieno di scuole professionali di base che insegnano fino a un massimo del 30 per cento in formazioni transitorie sono computabili le aliquote per insegnanti di scuole professionali di base. Per insegnanti a tempo pieno di formazioni transitorie che insegnano singole materie presso una scuola professionale di base, il Dipartimento può approvare una classificazione proporzionale quale insegnante di scuola professionale di base.

³ Per insegnanti che non soddisfano i requisiti minimi di legge, il Dipartimento, su richiesta della direzione scolastica, può rilasciare in casi eccezionali un'autorizzazione individuale all'insegnamento. Gli insegnanti con un'autorizzazione individuale all'insegnamento vanno classificati in una classe di stipendio di almeno uno scatto inferiore rispetto a insegnanti della corrispondente classe di funzione che soddisfano tutti i requisiti formali.

3. Regolamentazione degli stipendi in istituzioni di perfezionamento professionale, in scuole specializzate superiori e in scuole universitarie

Art. 4 Principio

¹ Gli stipendi nell'ambito della direzione scolastica, dell'insegnamento, del transfer di tecnologia e scienza, nonché della ricerca e dello sviluppo applicati si conformano agli articoli 5 e 6.

² Per il personale insegnante nel perfezionamento professionale e per gli altri collaboratori fanno stato le categorie e le classi di stipendio conformemente all'articolo 3. Per persone impiegate a tempo parziale e per insegnanti che non soddisfano i requisiti minimi di legge valgono le disposizioni contenute nell'articolo 3 capoversi 2 e 3.

³ Fanno parte del perfezionamento professionale corsi di preparazione a esami professionali federali e a esami professionali superiori. Sono parificati a essi curricula di maturità professionale dopo l'apprendistato.

⁴ Per la classificazione dei collaboratori che non possono essere classificati secondo l'articolo 3 fa stato il piano generale di classificazione del Cantone dei Grigioni.

Art. 5 Scuole specializzate superiori

¹ Vengono distinte le seguenti categorie di insegnanti e fissati gli stipendi massimi riconosciuti secondo il sistema delle classi di funzione dell'Amministrazione cantonale:

Per le seguenti funzioni senza specificazione o con più classi di funzione possibili, l'attribuzione definitiva a una classe di funzione viene effettuata in base al mansionario, previo accordo con l'Ufficio competente.

Funzione	Classe di funzione
Direttore	25
Membro della direzione scolastica (membro della direzione)	23
Direttore amministrativo (membro della direzione)	
Responsabile di sezione	22
Docente III (master (consecutivo) con formazione pedagogico-professionale e didattica di 1800 ore)	
Docente II (bachelor, scuola specializzata superiore o esame professionale superiore con diploma federale, nonché con formazione pedagogico-professionale e	21

didattica di 1800 ore)	
Responsabile servizi	
Docente I (bachelor, scuola specializzata superiore o esame professionale superiore con diploma federale, nonché con formazione pedagogico-professionale e didattica di 300 ore)	20

² Per docenti a tempo pieno di scuole specializzate superiori che insegnano fino a un massimo del 30 per cento nel perfezionamento professionale, sono computabili le aliquote per docenti delle scuole specializzate superiori. Per docenti a tempo pieno di perfezionamento professionale e di scuola secondaria II che insegnano singole materie presso una scuola specializzata superiore il Dipartimento può accordare un inquadramento proporzionale quale docente SSS.

Art. 6 Scuole universitarie

¹ Vengono distinte le seguenti categorie di insegnanti e personale di scuola universitaria e fissati gli stipendi massimi riconosciuti secondo il sistema delle classi di funzione dell'Amministrazione cantonale:

a) Collaboratori a titolo principale

Funzione	Classe di funzione
Rettore	27
Membro della direzione della scuola universitaria	25
Responsabile di sezione II Responsabile ricerca Responsabile studi II Responsabile di istituto	24
Responsabile studi I Responsabile di settore Docente con gestione specialistica Docente con trasferimento di sapere e tecnologie (TST) Responsabile gruppo specialistico Responsabile di sezione I	23
Docente	22
Collaboratore scientifico III	21
Responsabile di sezione	20
Collaboratore scientifico II	19

Responsabile risorse umane Responsabile di progetto servizi centrali	17
Collaboratore di progetto servizi centrali Collaboratore scientifico I	15
Assistente organizzativo con gestione specialistica	13
Assistente organizzativo	12

b) Collaboratori a titolo accessorio

Categoria	Funzione / formazione	Indennizzo
Insegnanti incaricati	insegnanti con una qualifica specialistica indicata all'articolo 6 lettera a che impartiscono a semestri e regolarmente un insegnamento di almeno otto lezioni settimanali nella stessa scuola	classe di stipendio conformemente all'articolo 6 lettera a, proporzionalmente
Insegnanti a tempo parziale	insegnanti con una qualifica specialistica indicata all'articolo 6 lettera a che impartiscono a semestri e regolarmente un insegnamento di meno di otto lezioni settimanali presso la medesima scuola oppure che impartiscono ore singole in corsi serali, in materie d'insegnamento relative a un settore o quali supplenti	classe di stipendio conformemente all'articolo 6 lettera a, divisa per le settimane di scuola e il numero di lezioni obbligatorie (lezioni obbligatorie per insegnanti a tempo pieno). Vengono retribuite solo le lezioni effettivamente impartite. In questa aliquota è inclusa l'indennità per i giorni festivi e le vacanze.
Insegnanti supplenti / relatori esterni	insegnanti che impartiscono lezioni in qualità di supplenti per un breve periodo	classe di stipendio min. conformemente all'articolo 3 o 6 lettera a, divisa per le settimane di scuola e il numero di lezioni obbligatorie (lezioni obbligatorie per insegnanti a tempo pieno). In questa aliquota è inclusa l'indennità per i giorni festivi e le vacanze.

² Per docenti a tempo pieno di scuole universitarie che insegnano fino a un massimo del 30 per cento presso una scuola specializzata superiore, sono computabili le aliquote per docenti di scuole universitarie.

³ Lo scambio di docenti con altre scuole universitarie è disciplinato dal Dipartimento, su richiesta.